

## **IL RETTORE**

### **DECRETO N. 159 del 17/11/2022**

**Visto** il Decreto Rettorale n. 41 del 11/05/2022 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito - SSD MED/42 - Igiene Generale e Applicata - Settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4a Serie Speciale - n. 45 del 07/06/2022;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 101 del 13/09/2022 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice nei seguenti componenti: i. Prof.ssa Marina Isidori, Ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, SSD MED/42; ii. Prof. Paolo Montuori, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Federico II”, SSD MED/42; iii. Prof.ssa Maria Triassi, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Federico II”, SSD MED/42;

**Considerato che**, preso atto della rinuncia della Prof.ssa Isidori a far parte della anzidetta commissione per motivi personali, con Decreto del Rettore n. 109 del 21/09/2022 è stata rimodulata la composizione della commissione giudicatrice nei seguenti componenti: i. Prof. Paolo Montuori, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Federico II”, SSD MED/42; ii. Prof.ssa Francesca Pennino, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Federico II” SSD MED/42; iii. Prof.ssa Maria Triassi, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Federico II”, SSD MED/42;

**Vista** la comunicazione di nomina, inviata a ciascun membro della Commissione, con la quale i Commissari sono stati invitati a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di posizioni di incompatibilità e, nel prendere visione dell’elenco dei candidati, ad inserire nel verbale di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni degli stessi, una dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono le cause di astensione, di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.;

**Visti** i verbali della Commissione nei quali i Componenti hanno, tra gli altri, espressamente dichiarato l’inesistenza di cause di incompatibilità;

**Preso atto che** con verbale n. 4 del 17/10/2022 la Commissione giudicatrice, all’unanimità, sulla base delle valutazioni effettuate per le pubblicazioni, per i titoli e per il colloquio, ha stilato la graduatoria che ha visto la dott.ssa Ida Santalucia idonea a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della procedura di valutazione comparativa in narrativa;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 130 del 18/10/2022, con il quale sono stati approvati gli atti ed è stata dichiarata idonea e vincitrice la dott.ssa Ida Santalucia;



Università Telematica

**Vista** la segnalazione pervenuta presso gli uffici di Ateneo in data [REDACTED] con cui l'istante ha informato l'Ateneo della ritenuta violazione del principio di imparzialità, a garanzia del quale è pacificamente applicabile l'articolo 51 c.p.c., da parte della Commissione esaminatrice e, segnatamente, della Presidentessa di Commissione, Prof.ssa Maria Triassi nella procedura concorsuale alla quale ha partecipato classificandosi al secondo ed ultimo posto nella relativa graduatoria. A suo dire, tra le altre, la Presidentessa della Commissione incaricata di procedere alla valutazione, trovandosi in posizione di "*abituale situazione di frequentazione e collaborazione scientifica e professionale*" con la candidata classificatasi prima, avrebbe dovuto astenersi da tale incarico. A supporto di tale tesi ha prodotto documenti e atti a comprova;

**Considerato che**, per effetto di predetta segnalazione, l'Ateneo ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato ad accertare la sussistenza delle supposte violazioni e per tali ragioni è stato, conseguentemente, adottato il Decreto del Rettore n. 135 del 24/10/2022 che ha sospeso l'esecutorietà degli atti approvati con Decreto Rettorale n. 130 del 18/10/2022, con il quale è stata dichiarata idonea e vincitrice la dott.ssa Ida Santalucia;

**Considerato che**, in particolare, nell'ambito del procedimento istruttorio con due diverse note del 24/10/2022, una indirizzata alla Presidente di Commissione, Prof.ssa Maria Triassi, recante protocollo n. 004043 e l'altra alla vincitrice del concorso, avv. Ida Santalucia, recante protocollo n. 004042, l'Università ha chiesto alle destinatarie di: i. far chiarezza circa i rapporti intercorrenti tra la Prof.ssa Triassi e lo [REDACTED] [REDACTED], presso cui l'avv. Ida Santalucia, vincitrice del concorso in epigrafe, presterebbe attività lavorativa e, qualora sussistenti, di specificare se gli stessi siano attuali, ovvero fornire delucidazione circa la loro interruzione; ii. fornire chiarimenti circa la composizione dell'[REDACTED] di cui, sia la Prof.ssa che la candidata vincitrice risulterebbero essere componenti;

**Preso atto** dei riscontri trasmessi in data 27/10/2022 dall'avv. Santalucia e in data 28/10/2022 dalla Prof.ssa Triassi, con i quali sono state presentate osservazioni e memoria in merito alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio del 24 ottobre 2022 di cui al punto che precede;

**Considerato che**, in data 30/10/2022 è pervenuto all'Ateneo un'ulteriore segnalazione dal medesimo autore, integrativa la precedente del 18/10/2022, con la quale, oltre a rimarcare il presunto rapporto di clientela intercorrente tra la Presidente di Commissione e lo [REDACTED] [REDACTED], presso cui l'avv. Ida Santalucia, vincitrice del concorso *de quo*, risulterebbe domiciliata e residente, si è rappresentato che la Prof.ssa Triassi, in sede concorsuale, ha valutato 7 (sette) pubblicazioni delle 8 (otto) presentate dall'avv. Santalucia alla Commissione giudicatrice, di cui la Presidente e la candidata risultano essere coautrici e che l'avv. Ida Santalucia risulterebbe essere proprietaria, *pro quota* del [REDACTED] oltre che [REDACTED] del quale la Prof.ssa Maria Triassi risulta Responsabile scientifico;

**Viste** le ulteriori richieste di chiarimenti trasmesse dall'Università alla Prof.ssa Triassi e l'avv. Santalucia in data 03/11/2022 e recanti rispettivamente protocollo n. 004393 e 004394;



## Università Telematica

**Preso atto delle** ulteriori osservazioni e memorie rispettivamente trasmesse della Prof.ssa Triassi del 07/11/2022 e della Dott.ssa Ida Santalucia del 8/11/2022;

**Considerato che**, ad esito dell'istruttoria svolta, emergono i seguenti dati di fatto comprovati e incontestati:

- delle 8 (otto) pubblicazioni sottoposte a valutazione dell'avv. Santalucia, 7 (sette) sono state redatte in coautoraggio con, tra gli altri, la Prof.ssa Triassi (trattasi, in particolare: della n. 1 del 2019; della n. 3 del 2020; delle nn. 4 e 5 del 2021; delle nn. 6, 7 e 8 del 2022);
- la Prof.ssa Triassi risulta responsabile scientifico presso la [REDACTED] [REDACTED] con sede legale in [REDACTED], che opera nei settori della mediazione e della formazione, e l'avv. Santalucia, oltre a risultare formatore teorico e pratico della predetta [REDACTED] [REDACTED], è anche titolare del [REDACTED] delle quote sociali della medesima, come emerge dalla relativa visura camerale;
- la Prof.ssa Triassi ha conferito un incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio all'[REDACTED] [REDACTED], che, come risulta dall'*home page* del sito internet dello [REDACTED] [REDACTED] avente sede in [REDACTED], è socia fondatrice quest'ultimo;
- come parimenti risulta dall'*home page* del predetto sito, presso lo [REDACTED] [REDACTED] svolge la propria attività professionale anche l'avv. Santalucia;
- nella medesima *home page* viene data evidenza del risultato conseguito dallo [REDACTED] nel giudizio promosso contro la [REDACTED] proprio nella causa promossa per conto della Prof.ssa Triassi (ivi si legge testualmente: «[REDACTED] *il Tribunale sospende le elezioni dopo il ricorso Triassi. Da "Il Mattino"*»);
- l'avv. [REDACTED] è anche titolare del [REDACTED] delle quote sociali di [REDACTED].;

**Considerato che**, alla luce delle superiori, incontestate, circostanze di fatto, si ritiene non sufficientemente garantito, nel caso di specie, il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, sia a fronte della relazione scientifica fra la Prof.ssa Triassi e l'avv. Santalucia, che si appalesa di *«rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»* (Cons. St., Sez. VII, 7 novembre 2022, n. 9768), sia a fronte della circostanza per cui il rapporto tra le medesime si caratterizza, quantomeno potenzialmente, per cointeressenze di carattere professionale;

**Considerato che**, a diversa conclusione non può condurre l'esame delle osservazioni presentate dalle dirette interessate, visto che la asserita circostanza per cui l'incarico di responsabile scientifico della Prof.ssa Triassi presso [REDACTED] [REDACTED] sarebbe svolto a titolo gratuito non ne esclude la rilevanza in termini economici, in quanto, come noto, il conferimento di incarichi di questa natura è fonte di prestigio sia per il soggetto che li riceve, sia per il soggetto che li conferisce, entrambi i quali ne traggono vantaggio;

**Atteso che**, poiché il soggetto che ha conferito l'incarico, in questo caso, è una [REDACTED], il vantaggio in questione non può che essere di carattere patrimoniale e, quindi, sotto questo profilo, il fatto che l'avv. Santalucia, non facendo parte dell'organo amministrativo della [REDACTED] non abbia contribuito direttamente a conferire l'incarico, non sposta i termini della questione, giacché Ella, in qualità di socia, è comunque la prima ad essere interessata alla profittevole gestione dell'impresa;



## Università Telematica

**Considerato**, analogamente, che la asserita circostanza per cui lo [REDACTED] [REDACTED] sarebbe un'associazione professionale né un soggetto giuridico di qualsivoglia natura, bensì una mera «*denominazione di fantasia*», non assume rilevanza al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di cointeressenza economica fra [REDACTED] [REDACTED] a Prof.ssa Triassi, e l'avv. Santalucia, tant'è che si avvalgono di una medesima struttura e di un medesimo sito *web*, mediante il quale si rivolgono alla clientela come un unico [REDACTED];

**Considerato che**, in relazione ad analoghe vicende, la giurisprudenza ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'astensione di cui all'art. 51 c.p.c., 6-*bis* della l. n. 241 del 1990 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (cfr., in questi termini, con riferimento ad una fattispecie in cui un candidato ad un concorso universitario aveva presentato undici delle dodici pubblicazioni in coautoraggio con un commissario, Cons. St., Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3417);

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e i.i.;

**Per** i motivi espressi in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del provvedimento *de quo*;

### DECRETA

#### Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, di annullare in autotutela: 1) il Decreto Rettorale n. 101 del 13/09/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 2) il Decreto Rettorale n. 109 del 21/09/2022 di rimodulazione della nomina della Commissione giudicatrice; 3) Il Decreto Rettorale n. 130 del 18/10/2022, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei. Sono stati fatti salvi, in virtù del principio di conservazione degli atti amministrativi non viziati, il bando della selezione e le domande di ammissione.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione "Ricerca/Bandi e Concorsi", previa notifica agli interessati.

Il Rettore

F.to Prof. Michele Corsi